

In data 4/2/2010 in Firenze, tra

- Banca CR Firenze S.p.A. (di seguito "la Banca")
- le OO. SS. DIRCREDITO / FEDERDIRIGENTICREDITO, FABI, FIBA / CISL, FISAC / CGIL, UGL, UILCA

premessi che


- nell'ambito del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo S.p.A, di cui fa parte la Banca dal 29/1/2008, operano, in regime di contribuzioni definite, il "Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo IMI" (di seguito "Fondo Sanpaolo IMI") ed il "Fondo Pensione per il Personale non dirigente delle aziende del Gruppo bancario Intesa" (di seguito "FAPA di Gruppo");
- si rende necessario definire le modalità di adesione alla previdenza complementare per il personale di nuova assunzione;

si conviene quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. I lavoratori assunti da Banca CR Firenze nelle categorie delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante possono aderire al "Fondo Sanpaolo IMI" ovvero al "FAPA di Gruppo". I lavoratori assunti da Banca CR Firenze nelle categorie delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi con contratto di inserimento o con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi possono aderire al "FAPA di Gruppo". A tal fine i lavoratori in discorso riceveranno, all'atto dell'assunzione, anche con modalità elettroniche, la documentazione necessaria per poter esercitare una consapevole adesione.
3. I lavoratori di cui all'art. 2, in caso di adesione ad uno dei fondi pensione ivi indicati, fruiranno a far tempo dalla data di iscrizione di un contributo aziendale pari al 3% netto della retribuzione assunta come base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (di seguito TFR). I medesimi lavoratori dovranno altresì destinare al fondo pensione prescelto, sempre a far tempo dalla data di iscrizione: A) il TFR maturando, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dagli Statuti dei fondi in discorso; B) un contributo individuale di misura minima pari allo 0,50% della retribuzione assunta come base di calcolo del TFR, con possibilità di aumentare, anche di mezzi punti percentuali, il versamento a proprio carico secondo le regole in atto presso il fondo prescelto.
4. L'adesione del dipendente avverrà compilando l'apposita modulistica ed inviandola al fondo di riferimento per il tramite della Banca e sarà resa operativa nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dallo Statuto del fondo stesso.
5. Ai sensi dell'art. 8, 7° comma, del D. Lgs. 252/2005, il TFR dei dipendenti di cui all'art. 2 che nel termine previsto dalla normativa - 6 mesi - non abbiano aderito a nessuno dei fondi previdenziali di cui sopra e non abbiano esercitato nessuna opzione per il conferimento a previdenza complementare o per il mantenimento in azienda del TFR medesimo, sarà destinato, con effetto dal mese successivo a quello di scadenza del predetto termine, al "Fondo Sanpaolo Imi" se trattasi di dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante, al "FAPA di Gruppo" nel caso di dipendente assunto con contratto di inserimento o a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi.
6. Le disposizioni di cui all'art. 3 che precede si applicano, a richiesta, ai lavoratori in servizio con contratto a tempo indeterminato, apprendistato professionalizzante, inserimento e a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi che tempo per tempo non siano iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare aziendale a contribuzione definita, nel caso in cui si iscrivano al "Fondo Sanpaolo IMI" ovvero al "FAPA di Gruppo". In tal caso l'attivazione della


BANCA
CR
FIRENZE



F.I. DIRCREDITO


FABI


FISAC



UILCA


FIBA


posizione individuale si perfezionerà nei termini ed alle condizioni stabiliti per il fondo di riferimento, senza versamenti retroattivi.

F. D. D'Incrosta


FAPB
EPLI
FISAE
SAP

NUCCA


FIRENZE


UOL


AF
Banco
CR FIRENZE
